

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI ORDINARIE**

Relazione a cura di Enrico Righi

Note di sintesi a cura di Alessandra Cecconi, Maria Palchetti, Beatrice Pieraccioli, Alice Simonetti, Anna Traniello Gradassi

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Sentenza: 24 settembre 2025, n. 163

Materia: Trasporto pubblico locale

Parametri invocati: 117, comma quarto e sesto della Costituzione

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrente: Regione Calabria

Oggetto:

- artt. 2, comma 1, lettere *a), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb)* ed *ee*), 3, commi 1, 2 e 3, da 4 a 10 nonché l'Allegato 2, richiamato dall'art. 4, l'Allegato 3 (Modello C), richiamato dall'art. 5, e l'Allegato 5, richiamato dall'art. 7, lettera *c*), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16 ottobre 2024, n. 226 (Modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarriozetta), adottato di concerto con il Ministero dell'interno;
- dei punti da 2 a 6 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247 (Chiariimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto Interministeriale 26 ottobre 2024, n. 226), e delle fasi 2, 3 e 4 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861 (Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico)

Esito: Fondatezza dei ricorsi

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Sintesi:

La Regione Calabria ha promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari che non spettava a quest'ultimo e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, adottare il d.interm. n. 226 del 2024. Tale provvedimento, nel disciplinare le modalità di tenuta e compilazione del FDSE e nell'individuare le specifiche tecniche, introduce nuovi obblighi e divieti per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, che andrebbero a interferire con competenze legislative e amministrative regionali.

Con successivo ricorso la medesima ricorrente ha chiesto che la Corte dichiari che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottare le seguenti circolari ministeriali: n. 34247 del 2024, contenente chiarimenti sulle modalità di funzionamento del sistema informatico per la gestione del FDSE, e n. 36861 del 2024,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

riguardante il programma progressivo di rilascio delle funzionalità del registro elettronico NCC e taxi. Tali circolari, nel dare attuazione al richiamato decreto interministeriale, andrebbero a riprodurre e a rafforzare gli obblighi e i divieti posti a carico degli operatori NCC e comporterebbero, anch'esse, una invasione delle competenze regionali.

La Corte ritiene di riunire i procedimenti relativi ai suddetti ricorsi in quanto contemplano argomentazioni pienamente sovrapponibili e attengono a provvedimenti che, sebbene distinti, sono tra loro collegati.

In via preliminare, occorre richiamare il riparto di competenze costituzionali implicate, con riferimento alla regolamentazione oggetto degli atti impugnati.

La disciplina del servizio NCC rientra, in via generale, nell'ambito di competenza riferibile alla materia «trasporto pubblico locale». A seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), essa è ascritta alle competenze legislative regionali residuali, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., e a quelle regolamentari regionali, di cui all'art. 117, sesto comma, Cost., come più volte sottolineato dalla Corte (*ex multis*, sentenze n. 183 del 2024, n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007), anche con specifico riferimento al settore del «servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea» (sentenze n. 56 del 2020 e n. 5 del 2019).

L'inquadramento sopra richiamato non esclude la possibilità che lo specifico ambito tematico intersechi discipline finalizzate al perseguimento di finalità concorrenziali, suscettibili di essere attratte dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato, di natura finalistica e trasversale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (*ex plurimis*, sentenza n. 206 del 2024).

In particolare, nella regolamentazione del servizio di trasporto NCC, può ben essere implicata la materia «tutela della concorrenza», là dove la disciplina statale persegua l'obiettivo di identificare un punto di equilibrio fra l'esercizio della libera iniziativa economica privata da parte dell'esercente il servizio NCC e la garanzia a favore dei titolari di licenze per taxi di potersi rivolgere a un'utenza indifferenziata. Solo questi ultimi, infatti, sono vincolati a un regime di obbligatorietà della prestazione e al rispetto di tariffe fisse determinate amministrativamente, a tutela dell'interesse pubblico «alla capillarità e doverosità del trasporto non di linea a costo contenuto» (sentenza n. 56 del 2020). Se, dunque, la materia «tutela della concorrenza» – che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. declina in chiave funzionale – può intersecare, finanche con interventi di carattere analitico, materie di competenza regionale, compreso il trasporto pubblico locale, cionondimeno, l'esercizio della competenza legislativa statale trasversale non può eccedere i limiti della ragionevolezza e proporzionalità nel perseguimento della finalità che delimita il suo stesso perimetro.

Alla luce dei richiamati principi, devono essere esaminati i vari profili oggetto dei due ricorsi.

Il primo aspetto controverso discende dalla disciplina, di cui all'art. 4, comma 3, del d.interm. n. 226 del 2024, e dal correlato punto 4 della circ. MIT n. 34247 del 2024, che, relativamente ai servizi svolti con Modello B (partenza da luogo diverso dalla rimessa), prevedono la generazione di una “bozza” del FDSE e il vincolo temporale di almeno venti minuti che devono intercorrere tra la prenotazione e l'inizio della prestazione. Tale obbligo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

a carico dell'esercente il servizio NCC non trova alcun riscontro nella base legale costituita dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, che si limita a demandare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'interno, la definizione delle «specifiche tecniche» del foglio di servizio elettronico.

Inoltre, e soprattutto, l'introduzione di un tempo minimo operativo tra la prenotazione e la corsa risulta una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze per taxi. Simile obiettivo, infatti, è già adeguatamente presidiato dal citato art. 11, comma 4, della legge quadro n. 21 del 1992, là dove prevede l'obbligo per l'esercente del servizio NCC di ricevere le richieste di servizio presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché quello di compilare e tenere il foglio di servizio elettronico e di esibirlo in caso di controlli. Per converso, la regola dei venti minuti fra la prenotazione e la prestazione del servizio determina un aggravio organizzativo e gestionale che travalica il limite della stretta necessità e, surrettiziamente, consegue lo stesso risultato sotteso alla disciplina che la Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 56 del 2020.

Da un lato, infatti, l'intervallo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio (art. 4, comma 3, lettera *a*, del d.interm. n. 226 del 2024), unitamente alla previsione secondo cui la partenza di quello nuovo deve coincidere con l'arrivo del precedente (lettera *b*, del comma appena citato), finisce per consentire l'inizio di un nuovo servizio, senza rientro in rimessa, solo nei casi in cui sul FSDE siano «registerate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima» (art. 11, comma 4-*bis*, della legge n. 21 del 1992). Sennonché, una tale restrizione della possibilità di effettuare la prestazione di trasporto NCC, senza rientro in rimessa, coincide proprio con la disciplina prevista dal citato art. 11, comma 4-*bis*, introdotto dall'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *f*), del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, e dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla citata sentenza n. 56 del 2020.

Da un altro lato, fuori dai casi di più prenotazioni registrate sin dalla partenza da rimessa, la combinazione di tre vincoli – ovverosia, del divieto di stazionamento su suolo pubblico (art. 11, comma 3, della legge n. 21 del 1992), dell'intervallo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio, nonché della necessaria coincidenza della partenza del nuovo servizio con l'arrivo del precedente (art. 4, comma 3, del d.interm. n. 226 del 2024) – comporta gravose conseguenze. Il vettore, che riceva una specifica prenotazione dopo la partenza dalla rimessa o durante il rientro, non può stazionare sul suolo pubblico, poiché non è in attesa del cliente (il che sarebbe consentito dall'art. 11, comma 4-*ter*, della legge n. 21 del 1992), bensì deve aspettare che decorra il tempo imposto dal decreto interministeriale e dalla circolare attuativa sopra richiamata. Di conseguenza, è costretto a circolare “a vuoto” oppure a rientrare in rimessa. In ambo i casi si generano inefficienze sistemiche e conseguenze negative per l'ambiente e, con il rientro in rimessa, si riproduce indirettamente quel medesimo vincolo, che era stato introdotto dall'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *e*), del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, nell'art. 11, comma 4, secondo periodo, della legge n. 21 del 1992, dichiarato costituzionalmente illegittimo sempre dalla sentenza n. 56 del 2020.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

In sostanza, la violazione del principio di proporzionalità – attuata peraltro con una indiretta riproposizione di vincoli che la Corte ha già reputato eccedenti la materia «tutela della concorrenza» – comporta una deviazione dal corretto esercizio della richiamata competenza statale trasversale, da cui discende una indebita interferenza con la competenza regionale residuale «trasporto pubblico locale», alla quale afferisce la regolamentazione delle modalità di esercizio del servizio NCC.

Il secondo profilo censurato con i due ricorsi è collegato alla disciplina prevista dagli artt. 2, comma 1, lettere *h*) ed *m*), e 5 del d.interm. n. 226 del 2024, nonché dal correlato punto 4 della circ. MIT n. 34247 del 2024.

La prima disposizione contempla la definizione normativa sia del «contratto di durata», quale «contratto di trasporto stipulato da un vettore NCC con un committente che non esercita anche in via indiretta attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di servizi NCC» (art. 2, comma 1, lettera *m*, del d.interm. n. 226 del 2024), sia del «committente», quale «soggetto che conclude con un vettore NCC un contratto di trasporto di persone a favore di sé stesso o comunque di una utenza differenziata» (lettera *h* del medesimo comma).

Dal coordinamento ermeneutico fra le richiamate previsioni e la disciplina concernente la compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata (art. 5 del d.interm. n. 226 del 2024 e punto 4 della circ. MIT n. 34247 del 2024) si evince un divieto per l'esercente il servizio NCC di stipulare contratti di trasporto di durata con soggetti che svolgano, «anche in via indiretta», attività di intermediazione. Una espressione così lata finisce per abbracciare non solo ipotesi potenzialmente orientate a perseguire lo scopo antielusivo di evitare che l'intermediario svolga l'attività vietata all'esercente NCC, ovverosia che cerchi di intercettare una clientela indifferenziata, ma anche fattispecie non ascrivibili a tale finalità. Di conseguenza, la disciplina impugnata, nel riferirsi a coloro che svolgono, anche in maniera indiretta, attività di intermediazione, travalica il fine concorrenziale e comprime indebitamente l'autonomia contrattuale, che della concorrenza è naturale strumento. La violazione del principio di proporzionalità nel perseguimento del fine che legittima il richiamo alla competenza legislativa statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., determina, anche in questo caso, una indebita interferenza con la materia di competenza regionale residuale «trasporto pubblico locale».

Infine, l'ultimo profilo censurato con i due ricorsi si focalizza sulla disciplina che impone in via esclusiva l'uso dell'applicazione informatica per la generazione, compilazione e tenuta del FDSE istituita presso il MIT. È quanto si evince dall'art. 2, comma 1, lettera *b*) e dall'art. 3 del d.interm. n. 226 del 2024 e dai correlati punti delle circolari ministeriali (in specie il punto 2 della circ. MIT n. 34247 del 2024 e le fasi 2, 3 e 4 della circ. MIT n. 36861 del 2024).

La scelta di imporre un sistema centralizzato, sviluppato dallo Stato, risulta eccedente rispetto alla finalità di assicurare la verifica telematica dei dati contenuti nel foglio di servizio. Le attività di controllo, infatti, possono ben essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libera iniziativa economica privata e dell'autonomia organizzativa degli operatori economici. Basti evocare, a riguardo, l'adozione di sistemi aperti o interoperabili gestiti da soggetti certificati e accessibili alle autorità su richiesta, secondo modelli già consolidati in altri settori regolati.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

Anche rispetto a tale ultimo profilo emerge, di riflesso, un'interferenza con la competenza regionale, legislativa e regolamentare, nella materia «trasporto pubblico locale», derivante da una disciplina delle modalità di esercizio del trasporto tramite NCC, che trascende i limiti della competenza legislativa statale trasversale nella materia «tutela della concorrenza».

Accertata la carenza di competenza statale con riferimento a tutti i profili di disciplina oggetto dei due ricorsi, la Corte dispone l'annullamento *in parte qua* degli atti impugnati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Sentenza: 24 settembre 2025, n. 161

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni»; artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica»;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)»

Esito:

- 1) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge regionale n. 41 del 2024 in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica»;
- 2) infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 41 del 2024 in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni».

Estensore nota: Maria Palchetti

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia n. 41 del 2024, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali sia nella materia di legislazione concorrente «professioni», sia in quella del «coordinamento della finanza pubblica», «tenuto anche conto dei vincoli di bilancio cui sono assoggettati gli enti pubblici, ai sensi degli artt. 81 e 97, comma 1, della Costituzione».

La legge regionale impugnata istituisce in via sperimentale il servizio di psiconcologia per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari destinandovi psicologi e medici specializzati in psicoterapia e attribuendo loro la denominazione di psiconcologi.

In primo luogo, secondo il ricorrente, il legislatore regionale avrebbe introdotto una nuova figura professionale, quella dello psiconcologo, non prevista dalla legislazione nazionale, ponendosi in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente «professioni».

Secondo la Corte la questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «professioni» non è fondata in quanto la legge regionale impugnata «non definisce in alcun modo una nuova professione, ma si limita a introdurre un servizio

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

sperimentale di assistenza psicologica ai pazienti oncologici". In tal senso, prosegue la Corte, il legislatore regionale non ha istituito alcun albo professionale e la legge impugnata, prevedendo che l'attività sia svolta da psicologi o medici che abbiano conseguito un titolo di specializzazione in psicoterapia all'esito di un corso di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o istituti riconosciuti, richiama in modo espresso la legge n. 56 del 1989 rispettando integralmente le condizioni da essa poste per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

La Corte sottolinea peraltro che il servizio di psiconcologia è già previsto dall'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 e che anche il nuovo piano oncologico 2023-2027 (Piano Oncologico Nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027), adottato il 26 gennaio 2023 con intesa nella stessa Conferenza, fa espresso riferimento alla figura dello psiconcologo, quale psicoterapeuta da inserire nelle équipe multidisciplinari per la cura dei malati oncologici.

La Corte dichiara quindi non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 41 del 2024, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni»

In secondo luogo il ricorrente ritiene che la legge regionale n. 41 del 2024, «sottraendo ingenti risorse finanziarie dal Piano di rientro dal deficit del settore sanitario», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., anche nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, tenuto conto dei vincoli di bilancio cui sono assoggettati gli enti pubblici ex artt. 81 e 97, primo comma, Cost. In particolare il ricorrente sottolinea che la violazione di tali parametri costituzionali muoverebbe dalla circostanza che la Regione Puglia è impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Secondo il ricorrente il servizio di sostegno psicologico in ambito oncologico, introdotto dalla legge regionale impugnata, costituirebbe un livello ulteriore di assistenza che non sarebbe incluso tra le cosiddette "spese obbligatorie" consentite alle regioni impegnate nel rientro dal disavanzo finanziario. Dette regioni sono infatti assoggettate al divieto di compiere spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e devono limitarsi a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

La Corte dichiara inammissibile la seconda questione di legittimità costituzionale poiché "il ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico che le disposizioni regionali violerebbero il piano di rientro ed i successivi «programmi operativi», ma non illustra né l'uno né gli altri, così non assolvendo al proprio onere motivazionale, da valutare con particolare rigore nei giudizi in via principale (ex plurimis, sentenze n. 142, n. 141 e n. 123 del 2024 e n. 20 del 2021)"

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Sentenza: 22 settembre 2025, n. 150

Materia: armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: articoli 32, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), quest'ultimo in relazione alla norma interposta sul “perimetro sanitario” di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché articolo 119, primo comma, Cost.

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023 (ordinanza del 15 gennaio 2025, iscritta al n. 31 reg. ord. del 2025)

Oggetto:

- articolo 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)), nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 16, comma 1, lettera *k*), della legge regionale 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali);
- articolo 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025).

Esito:

- 1) dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 16, comma 1, lettera *k*), della legge regionale n. 12 del 2024;
- 2) dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Umbria n. 18 del 2022, nella parte in cui ha confermato l’applicazione dell’articolo 16, comma 1, della legge reg. n. 9 del 1998 anche nell’esercizio finanziario 2023;
- 3) dichiarazione di inammissibilità dell’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.

Estensore nota: Alice Simonetti

Sintesi:

Con la pronuncia in esame la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con ordinanza del 15 gennaio 2025, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023.

Il giudice rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante “Norme sulla

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)”, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 16, comma 1, lettera k), della legge regionale 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali).

La disposizione oggetto di contestazione regola, in particolare, il finanziamento delle funzioni esercitate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), istituita e disciplinata dalla medesima legge reg. n. 9 del 1998 per dare applicazione alle disposizioni statali di riorganizzazione dei controlli ambientali, prevedendo – tra le risorse finanziarie assegnate all’Agenzia ai sensi degli articoli 15 e 16 – il trasferimento di una quota del Fondo sanitario nazionale genericamente destinato a far fronte “*agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge*”, senza distinzione tra i diversi compiti assegnati ad ARPA.

In secondo luogo il rimettente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato, in ragione delle previsioni autorizzatorie contenute nella legge di bilancio di previsione, l’applicazione dell’articolo 16, comma 1, della legge reg. n. 9 del 1998 anche nell’esercizio finanziario 2023.

Solo con legge regionale 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali), infatti, il legislatore regionale – con l’articolo 16, comma 1, lettera k) – ha integralmente sostituito l’articolo 16 della legge reg. n. 9 del 1998, individuando diverse fonti di finanziamento delle attività dell’ARPA e stabilendo, a tal fine, che tutte le funzioni e le attività dell’Agenzia “*associate direttamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al controllo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all’erogazione dei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)*” siano finanziate mediante una quota del Fondo sanitario regionale.

Sul piano della non manifesta infondatezza, ad avviso del rimettente la disposizione richiamata si porrebbe – in particolare – in contrasto con i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. in relazione alla norma interposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Quest’ultima disposizione, infatti, richiede alle regioni di garantire una esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite di bilancio relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, stabilendo così le condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse destinate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

In proposito, il giudice *a quo* richiama il precedente di cui alla sentenza della Corte n. 1 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di legge della Regione Siciliana che, regolando in termini analoghi le spese per il funzionamento all’ARPA locale, prevedeva che esse potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale.

Sotto questo profilo, l’articolo 16 della legge reg. n. 9 del 1998 si porrebbe in contrasto, in relazione alla medesima norma interposta di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 118 del 2011,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

anche con l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tra cui – osserva il rimettente – “è da annoverarsi il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost.”.

La sezione di controllo rimettente ritiene, poi, concretizzata la violazione degli articoli 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità della spesa, a causa dell'ampliamento della capacità di spesa ordinaria, che deriverebbe dall'aver destinato risorse riservate ai LEA a finalità estranee al perimetro, che la Regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso risorse ordinarie di bilancio.

In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il giudice *a quo* aggiunge che le disposizioni censurate rappresentano il fondamento normativo sulla base del quale la Regione Umbria, nell'esercizio di riferimento (2023), ha disposto un trasferimento di euro 14.213.516,19 a valere su risorse del Fondo sanitario regionale, volte a sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate all'ARPA e senza che dagli accertamenti istruttori svolti nel corso della parifica emergessero elementi utili a chiarire la quota di fondi effettivamente destinati alla realizzazione dei LEA.

Tale motivazione sul piano della rilevanza delle questioni sollevate è stata ritenuta congrua dalla sentenza in esame, che peraltro richiama – sul tema dell'importanza di una “*accurata istruttoria in sede di giudizio di parifica sul finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente*” – un ulteriore precedente specifico di cui alla sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, 1° agosto 2025 n. 12, concernente la decisione di mancata parifica del Rendiconto generale di bilancio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022. Con questa pronuncia il giudice contabile aveva sottolineato come “*ai fini del giudizio di parifica [...] non è sufficiente rilevare un'illegittimità “astratta”, anche qualora effettivamente sussistente, se non si è in grado di dimostrare, con sufficiente certezza, come essa abbia inciso - nell'an e nel quantum - sul saldo oggetto di parificazione*”.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Al riguardo, la sentenza richiama il precedente di cui alla pronuncia n. 1 del 2024, ribadendo come l'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, una “*esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale*”, al dichiarato fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo, esplicita la Corte, nello stesso comma 1 del citato articolo 20 “*si prevede l'adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera *a*), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera *a*) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]*”.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

La Corte ha aggiunto, altresì, che *“l’assegnazione all’ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell’ambiente e riguardanti anche l’ambito sanitario non può giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul “perimetro sanitario”.*

Ciò premesso, la sentenza afferma che – anche nel presente giudizio – le disposizioni umbre oggetto di censura *“prevedono una assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPA, senza distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale”*.

Di conseguenza, secondo il Giudice delle leggi tanto l’articolo 16, comma 1, della legge reg. n. 9 del 1998, nel testo applicabile *ratione temporis* (che aveva istituito per il finanziamento dell’ARPA un capitolo di spesa nel bilancio regionale alimentato esclusivamente da una quota del Fondo sanitario regionale), quanto l’articolo 1 della legge reg. n. 18 del 2022 (con cui il bilancio di previsione della Regione Umbria ha quantificato – in coerenza con il citato articolo 16, comma 1 – le somme da assegnare all’ARPA per l’esercizio finanziario 2023), hanno violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost.

Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli articoli 32, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera m), Cost., quest’ultimo sempre in relazione alla norma interposta di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché all’articolo 119, primo comma, Cost.

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato:

- 1) costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 16, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 12 del 2024;
- 2) costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Umbria n. 18 del 2022, nella parte in cui ha confermato l’applicazione dell’articolo 16, comma 1, della legge reg. n. 9 del 1998 anche nell’esercizio finanziario 2023;
- 3) inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	--	---

Sentenza: 15 luglio 2025, n. 134

Materia: energia

Parametri invocati: artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

Giudizio: in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 14 della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative).

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in cui dispone che "è vietata", nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi "costituiscono aree non idonee" alla realizzazione di questa tipologia di impianti;
- 2) illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024;
- 3) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, promosse in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 14 della legge reg. Calabria n. 36 del 2024.

Tale disposizione stabilisce:

"1. È vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente 10MWatt termici.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza,

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
--	---

uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione”.

L’articolo impugnato violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, perché contrasterebbe con i relativi principi fondamentali, che precluderebbero alle regioni la possibilità sia di individuare direttamente con legge, anziché all’esito di apposita istruttoria all’interno di un procedimento amministrativo, le aree inidonee alla installazione e all’esercizio degli impianti FER, sia di prevedere divieti generalizzati alla loro realizzazione.

Risulterebbe, in secondo luogo, lesa l’art. 117, primo comma, Cost., dal momento che la disposizione impugnata comprometterebbe la realizzazione del principio della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

Sarebbe, in terzo luogo, violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disciplina impugnata, innanzitutto, altererebbe il punto di equilibrio individuato dal legislatore statale tra l’esigenza della tutela ambientale e quella della massima diffusione delle energie rinnovabili; inoltre, configgerebbe con l’art. 11 della legge n. 394 del 1991, il quale, prevedendo che “l’esercizio delle attività consentite” all’interno dei parchi nazionali sia disciplinato con regolamento adottato dall’ente parco (comma 1), imporrebbe una riserva di regolamento anche quanto ai divieti concernenti lo svolgimento di determinate attività, senza del resto contemplare, tra le attività vietate, l’installazione di impianti FER (comma 3).

Il comma 2 dell’impugnato art. 14, infine, violerebbe anche gli artt. 3 e 41 Cost. Prescrivendo, per gli impianti già esistenti alimentati da biomasse, la riduzione della potenza eccedente i 10 MW termici, a pena di decadenza della relativa autorizzazione, la disposizione introdurrebbe una previsione, peraltro qualificabile quale norma provvedimento, che comprometterebbe il legittimo affidamento degli operatori del settore nella possibilità di continuare a esercitare alle medesime condizioni l’attività di produzione energetica e, quindi, la libertà di iniziativa economica privata.

La Corte rileva l’inammissibilità del secondo profilo in cui è articolata la censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La Corte ritiene innanzitutto di precisare che l’art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 non stabilisce sul territorio regionale un divieto generalizzato di realizzazione di impianti “verdi” di produzione energetica, ma, in riferimento ai soli impianti alimentati da biomasse, in determinati contesti in cui l’esigenza della protezione dell’habitat naturale è particolarmente forte – ovvero i parchi nazionali e regionali – prevede un limite di potenza, individuato nei 10 MW termici.

Si tratta, dunque, di un divieto mirato quanto al tipo di impianti, alla loro potenza e al contesto nel quale essi sono o potrebbero essere localizzati.

La criticità ambientale degli impianti termici a biomasse è stata stigmatizzata dallo stesso Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), approvato il 18 dicembre 2019 dalla Conferenza unificata e trasmesso il successivo 31 dicembre alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
--	---

europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel PNIEC si constata, infatti, il “problema ambientale connesso agli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento esistenti a biomasse solide” e si aggiunge che, “pertanto, l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento a biomasse dovrà essere guidata in modo da favorire gli impianti ad alta qualità ambientale e ad alta efficienza, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell’aria”.

Siccome i parchi naturali ricoprono solo una limitata parte del territorio nazionale o regionale, e quindi sussiste un’abbondante disponibilità di altre aree dove realizzare tali impianti, appare evidente il problema della dubbia coerenza, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, tra la localizzazione in detti siti di questo tipo di impianti, quando superino una certa potenza, e la scelta di preservare i parchi stessi dall’eccesso di contaminazione antropica, che è quella che giustifica la loro costituzione.

Le centrali termiche a biomasse, infatti, possono produrre effetti anche negativi sull’ambiente, non solo per le emissioni nell’atmosfera derivanti dalla combustione, ma anche a causa dell’imponente movimentazione di mezzi di trasporto delle medesime biomasse, spesso solo in parte reperibili in loco, che è necessaria per alimentare questo tipo di centrali e che all’interno dei parchi naturali può avvenire, verosimilmente, solo su gomma.

A differenza degli altri impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili – la cui realizzazione e operatività si pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell’ambiente e il cui sviluppo costituisce (ferma restando la valutazione del loro impatto sul paesaggio e quella dell’incidenza sull’ambiente, che comunque non può essere toccato) un interesse di cruciale rilievo proprio rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni (sentenza n. 216 del 2022) – per i suddetti impianti alimentati da biomasse, pur anch’esse qualificabili nell’ambito delle FER, un tale conflitto è, invece, più facilmente ipotizzabile, quando lo loro realizzazione avvenga in aree, come i parchi, destinate precipuamente a difendere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, cioè i beni cui fa espresso riferimento il novellato art. 9 Cost.

Anche di recente la Corte ha precisato che l’art. 9, terzo comma, Cost., con la preminente rilevanza accordata [...] alla protezione dell’ambiente, consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell’ambiente stesso (sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024).

In proposito, è opportuno ricordare la Comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020, recante Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, che esplicita gli obiettivi dell’Unione consistenti nella protezione e nel ripristino della natura: facendo riferimento agli ecosistemi e alla biodiversità da proteggere, la Comunicazione precisa, tra l’altro, che le riserve naturali scompaiono sotto i nostri occhi e il numero di specie a rischio di estinzione non è mai stato così alto nella storia dell’umanità (punto 1). Evidenzia, inoltre, che la crisi della biodiversità e quella climatica sono intrinsecamente legate e che il ripristino della natura è determinante per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Aggiunge, a proposito delle biomasse forestali per la produzione di energia, che per capire e monitorare meglio i potenziali rischi per il clima e la biodiversità, la Commissione sta valutando la domanda e l'offerta di biomassa nell'UE e nel mondo e la relativa sostenibilità.

Collegato a questa strategia è il recente regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, per il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine [...] attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati (art. 1, paragrafo 1, lettera a).

Tale regolamento prevede forme di preservazione e miglioramento di diversi habitat naturali. Quanto al rapporto tra tutela degli habitat e realizzazione di impianti "verdi", l'art. 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento afferma il principio secondo cui, in circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 – ovvero la previsione che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili [...] sono presunti di interesse pubblico prevalente – a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

Dunque, il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il relativo favor.

Fatta questa premessa, la Corte ritiene fondato, il primo motivo del ricorso statale, che lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

A tale ambito di competenza, per consolidata giurisprudenza costituzionale, deve essere, infatti, ricondotta la normativa regionale in scrutinio, in considerazione del suo oggetto (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2025, n. 27 del 2023, n. 221, n. 216, n. 121 e n. 77 del 2022).

In proposito, la Corte ha in più occasioni ricostruito i tratti essenziali dell'evoluzione normativa nazionale e del ruolo che questa ha accordato alle regioni nell'individuazione delle aree idonee e inidonee all'installazione degli impianti FER, dando atto del passaggio dalla disciplina introdotta con l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) a quella dettata dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.

Il comma 4 di quest'ultima disposizione ha, infatti, permesso l'intervento, prima non consentito, della legge regionale nella individuazione delle aree idonee, mentre rimaneva fermo, nella perdurante assenza dei decreti interministeriali previsti dal precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023), che – ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del citato art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e del relativo Allegato 3 – l'individuazione delle aree inidonee dovesse avvenire solo attraverso un'apposita istruttoria e, quindi, non con legge ma all'esito di un procedimento amministrativo, e non potesse configurarsi come

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

divieto preliminare. La valutazione della presente censura governativa della legge calabrese richiede ora alla Corte di affrontare, per la prima volta in modo espresso, data la sua pertinenza temporale, la portata del recente d.m. 21 giugno 2024, che, appunto attuando l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti FER.

In particolare, l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto dispone che le regioni individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, con propria legge, le aree di cui al precedente art. 1, comma 2, che a sua volta è comprensivo, tra l'altro, delle superfici e aree sia idonee (lettera a) che non idonee (lettera b).

In forza di tale innovazione, i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in precipua relazione all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e alle Linee guida del 2010 non possono essere trasposti al nuovo assetto delineato con il d.lgs. n. 199 del 2021 e il d.m. 21 giugno 2024, dal momento che, aderendo a tale opzione ermeneutica, si finirebbe per obliterare indebitamente il vigente contesto normativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, de iure condito, l'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 espressamente dispone che sia Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il prescritto concerto e previo raggiungimento dell'intesa in Conferenza unificata, a stabilire con decreto i principi e i criteri omogenei strumentali all'individuazione delle aree idonee e non idonee (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione terza, sentenze 13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n. 9162 e n. 9155 del 2025).

In effetti, le pronunce della Corte che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano parti del territorio regionale, a volte anche particolarmente sensibili (sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del 2022), alla possibilità di localizzazione di impianti di portata superiore a una determinata potenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali statali, che negava in radice una benché minima competenza legislativa regionale in merito (tra le molte, ancora, sentenza n. 216 del 2022).

Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, così come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del 2022), dal d.m. 21 giugno 2024, il potere, previsto dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree idonee è ora stato, invece, accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale possibilità, del resto, non è espressamente esclusa dal d.lgs. n. 199 del 2021.

Va però precisato che un'attenta lettura del suddetto decreto ministeriale fa emergere che la inidoneità dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.

L'art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le *"aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010"*.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare – stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una apposita istruttoria, nonché l’Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni caso, che l’individuazione di queste aree non deve configurarsi come divieto preliminare – che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.

Si deve quindi concludere che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrono allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come già ricordato, di cruciale rilievo proprio rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni (sentenza n. 216 del 2022).

Alla luce di questa nuova cornice dei principi fondamentali della materia, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, dell’art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, nella parte in cui dispone che “è vietata”, nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione degli impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi costituiscono aree non idonee alla realizzazione di questa tipologia di impianti.

La Corte svolge un’ultima precisazione.

Dal momento che l’individuazione con legge dei parchi nazionali o regionali come aree inidonee alla realizzazione degli impianti alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MW termici non può comportare un divieto assoluto, l’eventuale dissenso, in seno al successivo procedimento amministrativo, di una delle amministrazioni coinvolte (ad esempio, la regione o l’ente parco) potrebbe essere superato dal Consiglio dei ministri.

Infatti, l’art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b e d, della legge 5 agosto 2022, n. 118) prescrive che gli impianti superiori a determinate potenze sono soggetti a un procedimento autorizzatorio unico, nel corso del quale l’amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi, la cui conclusione, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), può avvenire sulla base delle posizioni prevalenti; in quest’ipotesi, il successivo art. 14-quinquies stabilisce che le amministrazioni dissidenti portatrici di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

interessi cosiddetti sensibili possano proporre opposizione avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 1) e che, ove non venga raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'“ultima parola” spetti al Consiglio dei ministri, che decide sull'opposizione stessa (comma 6).

A questo riguardo, tuttavia, la Corte ritiene di precisare che, se tale regime potrebbe condurre, di per sé, all'autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, tale eventualità – stante quanto premesso al precedente punto 6 – potrebbe presentare criticità rispetto alla preminente rilevanza accordata [...] alla protezione dell'ambiente dal novellato art. 9 Cost., che ne consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela e vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa (sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024).

Tale mandato costituzionale, evidentemente, dovrà essere attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti – ivi compreso il Consiglio dei ministri in sede di decisione sull'opposizione di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 – in relazione all'esigenza di tutelare la biodiversità e i delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi nazionali o regionali, ove assentissero in questi luoghi alla realizzazione delle suddette centrali.

Le medesime ragioni sopra esposte conducono la Corte a ritenere fondata anche la censura statale di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. a opera dell'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, dal momento che anch'esso si traduce in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti già esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW entro sei mesi.

Anzi, in relazione a tale disposizione è fondata anche la censura statale prospettata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

Benché, infatti, il novellato art. 41, secondo comma, Cost. preveda ora tra i principi limitanti l'iniziativa economica privata anche l'“ambiente”, qui rileva che la previsione regionale assume il carattere di legge provvedimento, poiché è riferibile unicamente alla centrale del Mercure (che oggi è il solo impianto a biomasse collocato in un parco nazionale o regionale calabrese) e risulta, quindi, destinata a incidere “su una singola posizione giuridica” (sentenze n. 181 del 2019, n. 24 del 2018, n. 231 del 2014), “attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa” (sentenze n. 168 del 2020 e n. 114 del 2017) (sentenza n. 186 del 2022).

La Corte richiama la sua costante giurisprudenza secondo cui disposizioni legislative di tal fatta non sono di per sé incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa (sentenze n. 186 del n. 2022 e n. 49 del 2021; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275, n. 154 e n. 85 del 2013, n. 20 del 2012).

La disposizione regionale non supera questo tipo di sindacato, perché trasmoda in una disciplina lesiva del legittimo affidamento.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

È pur vero che secondo consolidata giurisprudenza costituzionale questo è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti principi e diritti costituzionali (sentenza n. 182 del 2022) e che in riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria [...] il legislatore dispone di ampia discrezionalità (sentenza n. 36 del 2025).

Tuttavia, nel caso in questione, data anche la brevità del termine richiesto per l'adeguamento (sei mesi) alla riduzione di potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente rispetto non solo all'iniziativa economica della società autorizzata alla gestione dell'impianto ma anche alla posizione dei lavoratori nello stesso occupati.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

Sentenza: 24 Settembre 2025, n. 152

Materia: bilancio – coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 3, 53, 81, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto: art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*)

Esito:

- infondatezza
- inammissibilità delle questioni riferite all'art. 53 Cost.

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

La Regione Campania impugna sotto molteplici profili le disposizioni in epigrafe indicate, contenute nella legge statale di bilancio per l'anno 2025.

Un primo gruppo di censure riguarda le disposizioni - qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - con le quali viene richiesto alle regioni a statuto ordinario un contributo, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. La legge prevede che riparto sia effettuato in sede di autocordinamento tra le regioni, oppure, in assenza di accordo, mediante un provvedimento statale, in proporzione alla spesa corrente sostenuta da ciascuna regione, ma con l'esclusione del perimetro sanitario e sociale.

Le regioni sono chiamate a comprimere la spesa corrente per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 iscrivendo in bilancio un fondo (di importo pari al contributo) sul quale non possono disporre spese; il fondo alla fine di ciascun esercizio costituisce un'economia, che, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione, contribuisce a ripianare tale disavanzo in misura aggiuntiva rispetto all'ordinario piano di rientro. Per gli enti non in disavanzo è, invece, destinato a finanziare investimenti nell'esercizio successivo.

Le disposizioni sono accompagnate dalla previsione di sanzioni per il caso di inosservanza.

Le censure avanzate dalla regione ricorrente e relative al carattere di dettaglio delle disposizioni sono respinte. Secondo il costante indirizzo della Corte, infatti, possono qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni che prevedano "*un contenimento complessivo della spesa corrente di carattere transitorio*" (tra le altre, sentenza n. 195/2024). E, in linea con questo indirizzo, la Corte riconosce essersi mosso il legislatore statale con la determinazione dell'importo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

complessivo dei contributi richiesti, limitato ad un arco temporale ristretto e lasciando alle regioni adeguati spazi di autonomia nell'individuazione delle voci di spesa cui applicare i risparmi. Ciò sia prevedendo l'accordo tra regioni, sia limitando l'intervento sussidiario del provvedimento ministeriale alla sola quantificazione dell'importo senza vincoli in ordine ai settori su cui effettuare i risparmi, salvo escludere quelli relativi ai diritti sociali e alla sanità.

Precisa inoltre che anche norme puntuali sono ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento quando le stesse sono state adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario (sentenza n. 78 del 2020).

Inoltre la Corte osserva che rispetto a precedenti interventi normativi statali assai più invasivi dell'autonomia regionale - che disponevano un versamento diretto di risorse proprie degli enti territoriali al bilancio dello Stato - le disposizioni in giudizio, pur vincolandone la destinazione, lasciano le risorse al bilancio degli enti, risultando idonee a perseguire l'obiettivo finalistico sotteso ai principi fondamentali del coordinamento dinamico della finanza pubblica.

La regione censura poi che il contributo richiesto si sommi alle misure di coordinamento già in corso, previste da precedenti leggi di bilancio, in assenza di una adeguata istruttoria sulla congruità e sostenibilità della misura. Con ciò violando la sollecitazione espressa dalla Corte nella pronuncia n. 195/2024 sulla necessità del coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica *“funzionale a salvaguardare l’assetto costituzionale, e cioè «a scongiurare l’adozione di “tagli al buio”, i quali impattano in modo significativo sull’autonomia finanziaria regionale”* e possono risultare non sostenibili, con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione.

Da qui il richiamo, effettuato con la sopra citata sentenza, alla necessità di un ossequio sostanziale, e non meramente formale, del principio di leale collaborazione con le regioni *“la cui voce deve, necessariamente, essere almeno sentita nelle sedi appositamente preposte dall’ordinamento, anche al fine di poter fornire al Parlamento gli indispensabili elementi istruttori necessari per assumere le decisioni”*.

La Corte dichiara infondate le censure in quanto la sentenza n. 195/2024 risulta depositata dopo che le commissioni parlamentari avevano già acquisito, attraverso audizioni informali, gli elementi informativi sui contenuti del disegno di legge di bilancio e i tempi strettissimi per l'approvazione non consentivano usufruire dell'apporto istruttorio fornito dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Tuttavia esprime un forte monito al legislatore statale in relazione all'indefettibilità del coinvolgimento delle regioni già nella prossima manovra di bilancio, con la conseguenza per lo Stato di non poter in futuro *“invocare i tempi procedimentali serrati onde neutralizzare l’esigenza di un più compiuto coinvolgimento delle autonomie nell’iter di adozione delle decisioni fondamentali di finanza pubblica in sede di legge di bilancio”*.

Anche le censure relative alla disciplina sul riparto del contributo sono dichiarate infondate. La Corte afferma infatti che il criterio della spesa corrente, adottato dal legislatore intende vincolare la discrezionalità del Ministero - chiamato in via sussidiaria al riparto, nel caso in cui in sede di autocoordinamento le regioni non raggiungano l'accordo - basandosi su un dato oggettivo (risultante dall'ultimo rendiconto approvato) e riconducibile alle scelte gestionali dei singoli enti territoriali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

A differenza di quanto previsto da precedenti interventi statali, il contributo previsto dalle disposizioni oggetto di giudizio mantiene le risorse al bilancio della regione senza ledere il principio di leale collaborazione, dal momento che il riparto è espressamente rimesso all'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento, attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome, *"lasciando così anche ampi spazi di libertà in riferimento agli ambiti su cui intervenire"* (sentenza n. 195/2024).

La Regione impugna, poi, il comma 790, che violerebbe, sotto vari profili, gli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., con la prescrizione di modalità diverse, a seconda della presenza o meno di disavanzo, di utilizzo del fondo appostato in bilancio per un importo pari al dovuto contributo alla finanza pubblica.

La Corte afferma che il quadro normativo vigente da un lato, prevede nuovamente un istituto che ammette la copertura delle spese di investimento con una modalità derogatoria della ordinaria necessità di utilizzare entrate giuridicamente accertate (tali non potendosi considerare, per definizione, quelle consistenti in mutui da contrarre); dall'altro, tuttavia, risulta avere circoscritto l'impiego del debito autorizzato e non contratto (DANC) con la previsione di diverse misure precauzionali, prima non considerate.

Risulta quindi ragionevole la scelta effettuata dal legislatore statale di scomputare la quota di disavanzo da DANC dal meccanismo dell'impugnato comma 790, la cui *ratio* è quella di velocizzare il rientro dei disavanzi per i quali l'ordinamento prevede il ripiano in un tempo certo.

Ancora la regione ricorrente assume che il comma 790, precludendo alle regioni in disavanzo di finanziare investimenti con il fondo accantonato in bilancio ai sensi del precedente comma 789, violerebbe, poi, anche i principi di egualità, formale e sostanziale, di cui all'art. 3 Cost., aggravando le attuali differenze tra i territori regionali, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Sotto entrambi i profili le censure sono dichiarate infondate.

Con riferimento al primo profilo, la Corte richiama nuovamente la sentenza n. 195/2024 nella quale ha evidenziato che l'obbligo di ripianare con sollecitudine i disavanzi di amministrazione risponde anche al principio di responsabilità nell'amministrazione delle risorse della collettività territoriale cosicché la previsione impugnata, mirando a velocizzare la realizzazione del piano di rientro, non appare dunque irragionevole.

Peraltra la stessa Corte non omette di considerare che il meccanismo previsto dal comma 790 risulta particolarmente rigido perché le regioni in disavanzo sono escluse del tutto dalla possibilità di utilizzare le risorse corrispondenti al contributo per finanziare investimenti, possibilità riservata esclusivamente alle regioni senza disavanzo (peraltro al netto del disavanzo dal DANC). La totale preclusione per l'intero quinquennio dell'impiego per investimenti da parte delle regioni in disavanzo è, in effetti, potenzialmente idonea a determinare, al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le regioni che si può riflettere in un pregiudizio al principio di egualità sostanziale.

Da qui il sollecito al legislatore statale a rivedere l'eccessiva rigidità del meccanismo, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento in modo che l'obbligo di evitare la produzione di disavanzi e, comunque, di ripianarli in tempi contenuti - pur rispondente ai principi di buona

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie</p>
---	--	--

amministrazione, di copertura delle spese e dell'equilibrio di bilancio – non si traduca in una totale compressione della possibilità di spesa di investimento per le regioni in disavanzo.

Con riferimento alla violazione dell'art. 97 Cost. le censure sono dichiarate infondate in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la disposizione non interferisce con la normativa relativa al ripiano dei disavanzi maturati al 31 dicembre 2015 (compreso quello della Campania), ma è destinata a finanziare nuovi investimenti in un arco temporale nel quale la normativa richiamata dalla ricorrente avrà esaurito la sua applicazione.

Ancora con riguardo alla censura secondo la quale la preclusione risultante dal comma 790 impedirebbe alle regioni in disavanzo, di fruire del “beneficio correlato alla copertura a carico del bilancio dello Stato per spese di investimento”, in violazione dell'art. 119 comma 5 Cost., la Corte dichiara l'erroneità dell'assunto su cui si fonda: il meccanismo del contributo previsto dalla disposizione non determina passaggi di risorse né tra gli enti territoriali e lo Stato, né in senso inverso, a vantaggio degli enti in avanzo. A questi ultimi infatti è consentito il finanziamento degli investimenti utilizzando i risparmi registrati al termine dell'esercizio sul fondo appostato in bilancio con risorse dell'ente.

Con riferimento all'impugnativa delle disposizioni sanzionatorie (commi 792 e 793) la Corte afferma che nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica spetta al legislatore statale definire un sistema di sanzioni e individuare le necessarie misure che costituiscono naturale deterrente per ogni singola infrazione degli enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica (sentenza n. 77 del 2019) cosicché la censura relativa alla gravosità delle sanzioni come diretta conseguenza dell'inosservanza dei termini stabiliti risulta infondata.

La stessa gravosità della sanzione che, secondo la ricorrente necessiterebbe di una preventiva verifica in ordine alla sostenibilità, è esclusa: per la Corte manca infatti un vero e proprio carattere afflittivo della sanzione in quanto non è previsto un incremento, a titolo sanzionatorio, del contributo dovuto e non accantonato in bilancio, ma la disposizione si limita a stabilire che tale importo sia appostato nel fondo nell'esercizio successivo, nel quale si effettua il monitoraggio della misura.

Anche nel caso della sanzione per inadempimento all'obbligo di trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni dei dati consuntivi, che determina un incremento del contributo dovuto del dieci per cento, la Corte ritiene che la stessa sia contenuta in una misura proporzionata a realizzare l'effetto deterrente e perciò legittima.

Non c'è infine la lamentata lacuna nella mancata previsione della partecipazione della regionale al procedimento sanzionatorio in quanto per esso trovano applicazione i principi generali del procedimento amministrativo.

Infine la Regione impugna i commi 796 e 797, lettere a) e d) che, rispettivamente, riducono e azzerano le autorizzazioni di spesa per contributi statali per investimenti dei comuni e delle regioni a statuto ordinario, senza prevedere strumenti perequativi, aggravando la disparità tra territori, in violazione degli artt. 3, 97 e 119, nonché gli artt. 81 e 120 Cost.

Le censure sono respinte in quanto le disposizioni impugnate intervengono su risorse statali qualificabili come aggiuntive, ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost., determinandone una rimodulazione nel contesto di scelte allocative inserite in una manovra di finanza

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma - 4 e 5 dicembre 2025 Enrico Righi - Regione Toscana Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni ordinarie
---	---	--

pubblica, scelte che la giurisprudenza costituzionale ritiene possibili alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale (sentenza n. 143 del 2017).

Inoltre per le regioni l'operatività dei denunciati definanziamenti è differita al 2027, per cui il pregiudizio alla perequazione infrastrutturale potrà essere evitato dal legislatore dando seguito alla sollecitazione della Corte a intervenire, nelle annualità successive a quella in corso, per una modulazione meno rigida dell'alternativa sulla utilizzazione del contributo.

Per completezza, sono dichiarate inammissibili le censure formulate con riguardo all'art. 53 Cost. essendo le norme impugnate estranee alla materia tributaria.